

Decisione della Divisione di opposizione:	rigetto della domanda di registrazione per taluni prodotti
Decisione della Commissione di ricorso:	annullamento parziale della decisione della Divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione in relazione ad un ulteriore prodotto («formaggi»)
Motivi del ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> — violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94; — erronea interpretazione della nozione di rischio di confusione

Ricorso del Territorio Historico de Alava, Diputación Foral de Alava contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002

(Causa T-86/02)

(2002/C 144/104)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 26 marzo 2002 il Territorio Historico de Alava, e la Diputación Foral de Alava con domicilio in Alava (Spagna), rappresentati dagli avv.ti D. Ignacio Saenz-Cortabarría e Dña. Marta Morales Isasi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, concernente un regime di aiuti applicato dalla Spagna nel 1993 a favore di alcune imprese di recente creazione in Alava;
- in subordine, annullare la prima frase dell'art. 3 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C(2001) 4475 finale, in cui si dichiara aiuto di Stato incompatibile col mercato comune l'esenzione dall'imposta sulle società di misure fiscali urgenti

di sostegno all'investimento e stimolo all'attività economica, esenzione risultante dall'art. 14 della Norma Foral 5 luglio 1993, n. 18 (Boletín Oficial del Territorio Historico de Alava n. 79 del 16 luglio 1993) il quale prevede un'esenzione dall'imposta sulle società applicabile alle imprese create tra l'entrata in vigore di detta Norma Foral ed il 31 dicembre 1994, a condizione che investano in attivi fissi materiali più di ESP 80 milioni (EUR 480 810), creino più di dieci posti di lavoro ed abbiano iniziato la loro attività con un capitale minimo versato di ESP 20 milioni (EUR 120 202).

I ricorrenti fondano per l'essenziale il loro ricorso su cinque motivi:

- a) Violazione dell'art. 87, n. 1, CE, a causa della valutazione manifestamente errata della Commissione quando considera, per cominciare, che la misura fiscale sub judice costituisce un aiuto di Stato ai sensi del citato articolo. Secondo i ricorrenti non sussiste nel presente caso il carattere di vantaggio selettivo, proprio di qualsiasi aiuto di Stato in forza di detta norma, dato che si tratta di una misura che, stabilita in base a criteri obiettivi, è diretta in modo uguale a tutti gli operatori economici (persone fisiche o giuridiche).
- b) In via subordinata in rapporto col primo motivo, errata interpretazione da parte della Commissione del concetto di aiuto esistente. I ricorrenti sostengono che, se il Tribunale riterrà che la misura sottoposta al giudizio costituisce effettivamente un aiuto di Stato, si tratterebbe in tal caso di un regime di aiuti esistente, proprio ai sensi del disposto dell'art. 1, lett. b), punto v) del regolamento (CE) n. 659/1999 poiché la misura in questione, nel momento in cui venne attuata, non avrebbe costituito un aiuto, proprio secondo il punto ii) del medesimo articolo e lettera del citato regolamento, trattandosi di un aiuto a suo tempo tacitamente autorizzato dalla Commissione.
- c) Ancora in via subordinata rispetto al primo motivo, inosservanza del procedimento legalmente stabilito. Conformemente al disposto dell'art. 88, n. 1, CE e del regolamento (CE) n. 659/1999, partendo da regimi di aiuti esistenti, il procedimento di riesame adeguato è quello previsto agli artt. 17-19 del citato regolamento e non quello seguito dalla Commissione nella presente causa che è quello applicabile agli aiuti illegittimi.
- d) Subordinatamente ai primi tre motivi, abuso da parte della Commissione della facoltà di autorizzare aiuti in conformità dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, avendo considerato la misura fiscale controversa quale aiuto al funzionamento e conseguentemente dichiarato che trattasi di aiuti incompatibili col mercato comune. La Commissione equipara, in maniera infondata, ciò che tutt'al più sarebbe soltanto il metodo di valutazione dell'elemento di aiuto

al concetto stesso di aiuto all'investimento o alla creazione di posti di lavoro. La mancata fissazione *a priori* dell'importo dell'aiuto quale percentuale dell'investimento o del costo salariale, non impedisce in alcun modo che esso possa essere fissato *a posteriori*, allo scopo di verificare che non ecceda il livello di aiuti a finalità regionale autorizzato conformemente alla carta degli aiuti regionali.

- e) In subordine a tutti gli altri motivi, l'ingiunzione di recupero degli aiuti (art. 3, prima frase, della decisione impugnata), viola il disposto dell'art. 14, n. 1, ultima frase, del regolamento (CE) n. 659/1999, date le circostanze eccezionali che sono riunite nel presente caso (la durata della fase preliminare di esame, superiore a 79 mesi). Il fatto che la Commissione abbia esaminato nel 1994 il regime tributario controverso e non abbia dimostrato un atteggiamento sfavorevole in rapporto al medesimo, ha generato un affidamento fondato sulla circostanza che tale regime è stato ritenuto conforme alla legittimità comunitaria, ragion per cui il disposto dell'art. 3 della decisione lede i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

— in subordine, annullare la prima frase dell'art. 3 della decisione;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C(2001) 4478 finale, in cui si dichiara aiuto di Stato incompatibile col mercato comune l'esenzione dall'imposta sulle società di misure fiscali urgenti di sostegno all'investimento e stimolo all'attività economica, esenzione risultante dall'art. 14 della Norma Foral 5 luglio 1993, n. 18 (Boletín Oficial de Bizkaia, n. 154 del 7 luglio 1993) il quale prevede un'esenzione dall'imposta sulle società applicabile alle imprese create tra l'entrata in vigore di detta Norma Foral ed il 31 dicembre 1994, a condizione che investano in attivi fissi materiali più di ESP 80 milioni (EUR 480 810), creino più di dieci posti di lavoro ed abbiano iniziato la loro attività con un capitale minimo versato di ESP 20 milioni (EUR 120 202).

I motivi invocati dai ricorrenti a fondamento delle loro domande sono identici a quelli fatti valere nella causa T-86/02.

Ricorso del Territorio Historico de Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002

(Causa T-87/02)

(2002/C 144/105)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 26 marzo 2002 il Territorio Historico de Bizkaia, e la Diputación Foral de Bizkaia con domicilio in Bizkaia (Spagna), rappresentati dagli avv.ti D. Ignacio Saenz-Cortabarría e Dña. Marta Morales Isasi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, concernente un regime di aiuti applicato dalla Spagna nel 1993 a favore di alcune imprese di recente creazione in Bizkaia;

Ricorso del Territorio Historico de Gipuzcoa, Diputación Foral de Gipuzcoa contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002

(Causa T-88/02)

(2002/C 144/106)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 26 marzo 2002 il Territorio Historico de Gipuzcoa e la Diputación Foral de Gipuzcoa con domicilio in Gipuzcoa (Spagna), rappresentati dagli avv.ti D. Ignacio Saenz-Cortabarría e Dña. Marta Morales Isasi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, concernente un regime di aiuti applicato dalla Spagna nel 1993 a favore di alcune imprese di recente creazione in Gipuzcoa;